

Corte di Cassazione, sez. Unite
Ordinanza 29 maggio 2012, n. 8522

Svolgimento del processo

1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, dichiarava inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso proposto contro la Regione Calabria e il relativo Consiglio Regionale da Santa P.S. e da S.A., a contestazione della mancata loro ammissione a una procedura concorsuale di selezione riservata (a norma della L.R. Calabria 11 agosto 1996, art. 27, comma 4, come modificato dalla L.R. n. 18 del 2000, art. 4) al personale che avesse comunque lavorato presso il Consiglio per almeno 24 mesi alla data del 31 marzo 1993, differita dalla L.R. n. 18 del 2000 cit., al 31 marzo 1996.

Il TAR, a fondamento della declinatoria della giurisdizione, osservava che le procedure concorsuali in questione erano state svolte e completate nel periodo 1997-1998, prima della modifica introdotta dalla L.R. n. 18 del 2000, sì che le ricorrenti in realtà non contestavano una procedura concorsuale in essere, ma chiedevano l'accertamento del loro diritto all'inquadramento nei ruoli del Consiglio Regionale e quindi era ravvisabile la giurisdizione del giudice ordinario.

2.- Le medesime ricorrenti adivano quindi il Tribunale di Reggio Calabria, chiedendo il riconoscimento del loro diritto a partecipare alla selezione di cui alla già indicata normativa regionale. La Regione Calabria si costituiva in giudizio resistendo nel merito e il Tribunale, rilevato che le ricorrenti contestavano la loro mancata ammissione ad una selezione concorsuale e la procedura concorsuale stessa, e ritenuto quindi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo essendo fatta valere una posizione di interesse legittimo, sollevava d'ufficio la questione di giurisdizione e, a norma della *L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3*, chiedeva che sulla stessa pronunciasse la Corte di cassazione a sezioni unite.

3.- Con ordinanza dell'8 aprile 2011 le Sezioni unite, rilevato che il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria non era stato comunicato alle parti interessate, rinviava il giudizio a nuovo ruolo

disponendo per tale comunicazione. Quindi, in esito a tale incombente, veniva fissata la odierna adunanza in camera di consiglio.

4.- Le parti non hanno svolto difese e il P.G. ha concluso per la giurisdizione del giudice amministrativo.

Motivi della decisione

1.- Il conflitto negativo va risolto con la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia.

1.1. - Trovano infatti applicazione le disposizioni del *D.Lgs. n. 165 del 2001* in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, in particolare l'art. 63, comma 4, nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai criteri di riparto fra giudice ordinario e giudice amministrativo con riguardo alle procedure concorsuali.

In particolare, queste Sezioni unite hanno più volte precisato che il richiamato art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione *all'art. 97 Cost.*, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.

La regola processuale in questi termini dettata appare il riflesso del dato sostanziale per il quale la pretesa alla stipulazione di un contratto di lavoro pubblico si colloca nell'area dei diritti soggettivi e delle obbligazioni che l'amministrazione assume con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 4, *D.Lgs. cit.*), mentre la contestazione inerente ad un procedimento concorsuale di assunzione ha ad oggetto l'esercizio del potere pubblico attribuito all'amministrazione di individuare il soggetto ammesso alla stipula del contratto.

1.2.- L'interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità è consolidata nella giurisprudenza delle Sezioni unite nel senso che il termine "assunzione" deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni le quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un

inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass. S.u., n. 9164 del 2006), effetto che si riscontra anche nelle selezioni preordinate al passaggio di dipendenti pubblici dallo status di non di ruolo a quello di ruolo (Cass. S.u., n. 21470 del 2005).

1.3.- Al riguardo, il termine "concorsuale" va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass. S.u., n. 1778 del 2011). Pacificamente, sono concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento di prove, ma comunque libere nella modalità, purchè la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti (Cass. S.u., n. 10374 del 2007); sia i concorsi per soli titoli (cfr. Cass. S.u., n. 1517 del 2006). Non concretano, perciò, procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacchè il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito. Secondo l'indicato criterio, non è procedura concorsuale l'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti normativamente predeterminati, preordinata al conferimento di posti) lavoro che si renderanno disponibili (vedi con riferimento alle graduatorie permanenti della scuola, Cass. S.u., n. 3401 del 2008, e altre conformi).

1.4. - Nella specie, risulta accertato che la domanda delle ricorrenti ha ad oggetto una procedura concorsuale in senso proprio, per l'assunzione di personale presso il Consiglio Regionale, riservata a coloro che avessero comunque lavorato presso lo stesso Consiglio per almeno 24 mesi ad una certa data; non si trattava, poi, di procedura interna, essendo la selezione finalizzata all'assunzione. La domanda, d'altra parte, è diretta alla rinnovazione della procedura di concorso, mediante ammissione delle ricorrenti a seguito della modifica, per legge, dei requisiti di partecipazione, nonché alla invalidazione della procedura intanto espletata.

Si configura, dunque, una controversia in materia di procedura concorsuale per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che resta devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo secondo la previsione di cui all'art. 63, comma 4, cit..

2.- In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo, con la cassazione della sentenza del TAR e la rimessione delle parti dinanzi a quest'ultimo, secondo la regola della *translatio iudicii*.

P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo; cassa la sentenza del TAR della Calabria, dinanzi al quale rimette le parti per il giudizio di merito.